

Pannelli posteriori di visibilit  ed evidenziatori retroreflettenti per i veicoli adibiti al trasporto di cose

Scheda a cura di Franco Medri*

Il Decreto 24 gennaio 2003 n. 40 ha stabilito che:


- **gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose**, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale N2 e N3) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroreflettenti o retroreflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01
- **i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose**, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale O3 e O4) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroreflettenti o retroreflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01.

I pannelli destinati al montaggio sui rimorchi e semirimorchi devono avere uno **sfondo retroreflettente giallo delimitato da un bordo rosso** fluorescente o retroreflettente;

I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati (trattori o autocarri) devono avere un disegno a **bande oblique trasversali alternate di materiale o dispositivo retroreflettente gialli e materiale rosso** fluorescente o retroreflettente.

Si precisa che sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio.

VIOLAZIONE	NORME	SANZIONE	COMPETENZA
Mancata installazione dei pannelli retroreflettenti o retroreflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi o non conformi alle prescrizioni ed agli obblighi stabiliti nel Decreto 40/2003 e nel Regolamento ECE/ONU 70/01.	Art. 72/13° C.d.S. (riferimento Decreto 40/03 e Regolamento ECE/ONU 70/01)	€ 80,00	Prefetto del luogo dove � stata contestata l'infrazione
Circolazione con pannelli retroreflettenti o retroreflettenti/fluorescenti per la segnalazione inefficienti, danneggiati o deteriorati.	Art. 79/4° C.d.S. (riferimento Decreto 40/03 e Regolamento ECE/ONU 70/01)	€ 80,00	Prefetto del luogo dove � stata contestata l'infrazione



GLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI

Il comma 2 bis dell'articolo 72 del Codice della Strada prescrive che ai fini della circolazione, i veicoli (categoria N2 e N3 – O3 e O4) con peso complessivo superiore a 35 quintali devono essere allestiti con appositi evidenziatori retroriflettenti lungo i lati del veicolo e sulla parte posteriore, **al fine di evidenziare la lunghezza, nonché l'ingombro volumetrico.**

Entrando nel concreto, i veicoli soggetti al predetto obbligo sono:

- gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate –categoria N2 e N3 (devono essere segnati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui);
- i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate –categoria O3 e O4 (devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui).

Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i veicoli precedentemente indicati di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate classificati per uso speciale o per trasporti specifici.

VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE	COMPETENZA
Mancanza del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti	Articolo 72/13° Codice della Strada	€ 80,00	Prefetto del luogo della contestazione
Dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti lacerati o scoloriti NOTA: per questa tipologia di violazione è opinabile la contestazione se dell'articolo 72 o se dell'articolo 79, in quanto il principale riferimento proprio per l'inefficienza dei dispositivi dei veicoli	Articolo 79/1° e 4° Codice della Strada	€ 80,00	Prefetto del luogo della contestazione

è quest' ultimo.			
------------------	--	--	--



LUCI DI INGOMBRO E LATERALI

Come per le autovetture, gli autocarri hanno gli stessi obblighi per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione a carattere generale.

In alcuni casi occorrono dispositivi visivi aggiuntivi di cui:

- le luci di ingombro sono obbligatorie sui veicoli aventi **larghezza superiore a m. 2,10** omologati a partire dal 1° gennaio 1989 (vedasi Direttiva 76/756/CEE le luci di ingombro devono essere di tipo omologato e devono riportare in modo leggibile ed indelebile il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore);
- le luci di posizione laterali sono obbligatorie sui veicoli a motore ed i loro rimorchi aventi una **lunghezza superiore a m. 6** e sono stati omologati dal 1° ottobre 1993.

Nota: I catadiottri posteriori a forma triangolare servono per segnalare la presenza esclusivamente di un rimorchio (o semirimorchio) dalla parte posteriore; mentre tutti gli altri catadiottri aventi una forma non triangolare servono a segnalare il veicolo dalla parte posteriore.

* Sostituto Commissario Polizia Stradale